Estratto sentenza TAR n. 1026

1 – L'Ordinanza AIFA di cui in rubrica, dopo variegate premesse in fatto e in diritto, vieta di effettuare prelievi, trapianti, manipolazioni, culture, stoccaggi e somministrazioni di cellule umane all'Azienda Ospedaliera Regionale "Spedali Civili di Brescia" in collaborazione Stamina Fondation Onlus ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 219/06.

1.1. – Tale Ordinanza fa seguito a un precedente provvedimento di sospensione di detta attività più o meno dello stesso tipo, adottato in via interinale.

1.2. – A tali provvedimenti ha fatto seguito un ulteriore atto intorno alla fine del 2012 che, nel ribadire tale restrizioni, circoscriveva – peraltro - in modo più puntuale la detta vicenda.

2 – Sicché è occasione, proprio in ragione di ciò ultimo, ricordare che la detta attività inframuraria, in rapporto con la detta Onlus, aveva come presupposto un accordo iniziale con la medesima, dotato di successive proposizioni operative sotto il profilo della produzione e della lavorazione non di cellule umane in termini generici ma di cellule umane staminali mesenchimali. Colché è evidente, dato il contenuto precisatorio del provvedimento di cui sub 1.1, che i disposti conculcativi dell'AIFA e relative diffide devono intendersi specificamente riguardanti solo tale altrimenti specifica collaborazione manipolativa all'interno di un laboratorio pubblico che, per il resto delle lavorazioni, delle culture, delle manipolazioni e degli stoccaggi di cellule umane, resta più che idoneo ed indiscusso. …

7 – Infatti va rammentato che tutto quanto disposto da questo Tribunale in via di verificazione e nei termini su ricordati è stato attivato antecedentemente a significativi, determinanti e dirimenti interventi legislativi attraverso il D.L. 24/013 e a mezzo della successiva legge di conversione con modifiche n. 57/013.

7.1 – Al riguardo così il Legislatore espone:

8 – Sicché deve dedursi che, per quanto riguarda la specifica vicenda in questione – nei limiti in cui la stessa è stata introdotta con il presente ricorso -, di quest'ultimo si debba declinare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

8.1 – Infatti il detto laboratorio è una struttura pubblica, per molti altri ed esaustivi aspetti di alto livello scientifico e dotata di personale di alta professionalità. Inoltre il medesimo laboratorio risulta, indiscutibilmente, autorizzato alle attività di manipolazione, cultura, stoccaggio e comunque lavorazione di cellule umane e tessuti così come, appunto, disposto dal legislatore. Ed è altrimenti evidente che, alla stregua della normativa su menzionata l'autorizzazione di specie è intervenuta ex lege ed in via successiva: ovviamente per confermare, nei limiti dedotti, anche alcuni nobili scopi seppur intrapresi in termini abbastanza perplessi.

8.1.1 – D'altra parte pare indubbio e permane indubbio che il laboratorio dell'Azienda Ospedaliera in discorso fosse, restasse e resti estremamente qualificato, al di la della vicenda in discorso, alla lavorazione e alla conservazione di cellule e tessuti secondo procedure certamente idonee. Né ad oggi risultano intervenuti, pendente l'efficacia di tale normativa sanante, ulteriori provvedimenti di diffida o conculcativi del tipo qui posto in discussione … .